

Il nuovo protocollo anti - covid e le nuove regole per la riammissione in servizio del lavoratore dopo l'infezione

IL NUOVO PROTOCOLLO CONDIVISO	1
LA CIRCOLARE MINISTERIALE SULLE NUOVE REGOLE PER LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEI LAVORATORI.....	3
Lavoratori positivi con sintomi gravi, ricoverati	3
Lavoratori positivi sintomatici.....	4
Lavoratori positivi asintomatici	4
Lavoratori positivi a lungo termine	4
Lavoratori positivi già guariti con familiare convivente ancora positivo.....	5
Lavoratori negativi ma con contatto stretti	5

IL NUOVO PROTOCOLLO CONDIVISO

Lo scorso 6 aprile 2021, le Parti ed i rappresentanti del Governo hanno sottoscritto il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/ COVID-19 negli ambienti di lavoro".

Le principali novità dell'aggiornamento hanno interessato:

1) Il rientro in azienda dei positivi a lungo termine

I positivi a lungo termine sono coloro i quali, dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, continuano a risultare positivi al test molecolare.

Come noto, la Circolare del Ministero della Salute del 12.10.2020 prevede che tali soggetti possano terminare il loro isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, purché, da almeno 7 giorni, non presentano sintomi.

Alla luce delle nuove disposizioni dettate dal Protocollo, sebbene questi soggetti possano terminare il loro isolamento, **non possono però tornare a lavorare**. Per farlo, infatti, è necessario che forniscano al datore di lavoro il certificato di avvenuta negativizzazione. Maggiori dettagli sono stati forniti dalla Circolare del Ministero della Salute del 12.4.21, che analizzeremo nel prosieguo.

2) I dispositivi di protezione individuale

Il nuovo Protocollo ha esteso l'obbligo di indossare la mascherina (almeno) chirurgica, prevedendolo, non solo negli spazi chiusi, ma anche all'aperto a prescindere dal mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

In altre parole, quindi, anche all'aperto ed anche se i lavoratori si disporranno ad oltre un metro di distanza l'uno dall'altro, è obbligatorio l'utilizzo della mascherina.

3) Le trasferte

Il nuovo Protocollo le permette previa valutazione da parte del datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dell'andamento epidemiologico nella sede di destinazione.

4) Il ruolo del medico competente

Viene infine incrementato e potenziato il ruolo del medico competente che ora, non soltanto deve attuare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori fragili ai sensi del DL 34/2020, ma può anche suggerire di adottare test o screening, se utili ai fini del contenimento della pandemia.

LA CIRCOLARE MINISTERIALE SULLE NUOVE REGOLE PER LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEI LAVORATORI

Sulla scorta dell'aggiornamento al Protocollo condiviso, poi, il Ministero della Salute, con la **Circolare n. 15127 del 12.4.21** fornisce finalmente delle indicazioni chiare ed univoche alle aziende per la riammissione in servizio del lavoratore infetto dal virus. E lo fa, distinguendo caso per caso.

LAVORATORI POSITIVI CON SINTOMI GRAVI, RICOVERATI

Per i lavoratori che abbiano contratto il virus ed abbiano sviluppato sintomi gravi (quali polmoniti o infezioni respiratorie) a causa dei quali è stato necessario il loro ricovero, **il rientro in azienda è subordinato a:**

- 1) **la presentazione del certificato di avvenuta negativizzazione;**
- 2) **la visita da parte del medico competente,** che valuti l'idoneità della mansione in relazione al nuovo stato di salute che potrebbe essere stato compromesso a seguito dell'infezione.

Due annotazioni importanti: questa procedura va osservata obbligatoriamente in presenza di **ricovero** del lavoratore, quindi a prescindere che il medesimo sia stato o meno sottoposto a terapia intensiva (è sufficiente il ricovero anche in reparto ordinario).

La visita da parte del medico competente precedente alla riammissione, poi, è obbligatoria a prescindere dalla durata dell'infezione e dall'assenza per malattia.

Ad ogni modo, prudenzialmente, si consiglia di sottoporre a visita da parte del medico competente tutti quei lavoratori che, nel corso dell'infezione, hanno sviluppato sintomi gravi (ad esempio insufficienza respiratoria) ma che non siano stati ricoverati.

LAVORATORI POSITIVI SINTOMATICI

I lavoratori infetti che abbiano accusato sintomi diversi dalle infezioni respiratorie e dalla polmonite e per i quali non è stato necessario il ricovero ospedaliero, possono rientrare in azienda senza sottoporsi a visita da parte del medico competente in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) osservanza di un periodo di **isolamento di almeno 10 giorni** dalla comparsa dei sintomi;
- 2) **test molecolare negativo** effettuato dopo almeno 3 giorni dall'assenza di sintomi (tra questi non vanno annoverati perdita di gusto e olfatto la cui persistenza è più duratura);
- 3) Invio al datore di lavoro, per il tramite del medico competente (ove presente), del **certificato di avvenuta negativizzazione**.

LAVORATORI POSITIVI ASINTOMATICI

I lavoratori infetti che, invece, non hanno accusato alcun sintomo, possono rientrare in azienda, senza sottoporsi ad alcuna visita da parte del medico competente, in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) osservanza di un **periodo di isolamento di almeno 10 giorni** dalla comparsa della positività;
- 2) **test molecolare negativo**;
- 3) invio al datore di lavoro, per il tramite del medico competente (ove presente), del **certificato di avvenuta negativizzazione**.

LAVORATORI POSITIVI A LUNGO TERMINE

Sul punto, v'è sicuramente la novità più importante anche alla luce delle disposizioni del nuovo protocollo condiviso del 6.4.21.

Contrariamente a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 12.10.2020¹, come già esaminato, i cd. positivi di lungo termine possono tornare a lavorare - senza sottoporsi a visita da parte del medico competente - solo dopo aver presentato al datore di lavoro il certificato di avvenuta negativizzazione, accertata con un test molecolare o antigenico in struttura accreditata o autorizzata dal SSN.

Come regolare il periodo che potrebbe intercorrere tra la fine isolamento e la negativizzazione?

Se il lavoratore può essere posto in smart-working, occorre prediligere tale modalità.

Se, al contrario, non può essere posto in smart-working, sarà trattato come periodo di malattia a fronte della certificazione rilasciata dal medico curante.

LAVORATORI POSITIVI GIÀ GUARITI CON FAMILIARE CONVIVENTE ANCORA POSITIVO

Questi lavoratori possono essere riammessi in servizio senza attendere l'avvenuta negativizzazione del familiare convivente ancora positivo. Ovviamente per tali lavoratori valgono le stesse regole innanzi descritte, distinte a seconda dei sintomi accusati.

LAVORATORI NEGATIVI MA CON CONTATTO STRETTI

Il lavoratore non infetto che abbia avuto un contatto stretto con un soggetto risultato infetto da Covid - 19 dovrà:

- essere posto in regime di smart working ove possibile;
- oppure, ove non fosse possibile, informare il proprio medico curante, per essere essere posto in malattia.

¹ Che dispone la fine isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi per quei soggetti che - sebbene risultino positivi al test molecolare - non presentano sintomi da almeno una settimana.



Per essere riammesso in servizio, poi, il lavoratore dovrà:

- 1) effettuare una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo;
- 2) eseguire tampone molecolare o antigienico negativo, il cui esito deve essere comunicato al datore di lavoro.

Avv. Danilo Volpe